

BOZZA DI PRELIMINARE DI VENDITA:SALUZZO

Repertorio n. del

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

**AREE DELLA LINEA FERROVIARIA DISMESSA MORETTA-SALUZZO,
DA RFI IN FAVORE DEL COMUNE DI SALUZZO.**

Innanzi a me Notaio Iscritto nel ruolo dei distretti notarili di
..... sono comparsi i Signori:

Per una parte **Comune di Saluzzo** (codice fiscale/Partita IVA.....)
con sede in, in persona di, domiciliato
....., in qualità di, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "**Comune**" o "**parte promissaria acquirente**",

Per l'altra parte **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, con sede in Roma, Piazza della
Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00, interamente
sottoscritto e versato; codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma 01585570581, P. IVA 01008081000, iscritta al Repertorio
Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. 758300, (società per azioni con
socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 sexies del codice civile e del d.lgs. n.
112/2015,- per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Roma-Piazza
della Croce Rossa, 1-capitale sociale Euro 8.170.000,00 interamente sottoscritto e
versato; iscritta al Registro delle Imprese di Roma-codice fiscale e P. IVA
04207001001 R.E.A: 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA)- nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari sottoscritto l'11 aprile 2013 e rubricato al N° 1/2013-Rubrica Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.- Direzione Affari Legali e Societari e, per essa, Marco Domenico Rinaldi, nato a Torino (TO) l'11/10/1979 nella sua qualità di Responsabile della RES Nord Ovest di Ferservizi, giusti i poteri allo stesso conferiti con Procura Notaio Dott.ssa Alessandra Ciocchetti n. 2295 Repertorio – 1380 Raccolta Rogito del 04/12/2024 registrata a Roma 2 il 05/12/2024 al n. 40766 Serie 1T.,), di seguito più brevemente denominata “**RFI**” o “**parte promittente venditrice**”

di seguito indicate anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.

Premesso che:

- a) RFI è proprietaria delle aree della dismessa linea ferroviaria Moretta-Saluzzo nei comuni di Moretta, Torre San Giorgio e Saluzzo;
- b) con nota del 28 Giugno 2022 i comuni di Moretta, Saluzzo e Torre San Giorgio manifestavano il proprio interesse all'acquisto delle aree della linea ferroviaria dismessa poste nel rispettivo Comune per la realizzazione di una pista ciclabile;
- c) a partire dal 27 gennaio 2023 sono state avviate le interlocuzioni tra i suddetti Comuni e FS Sistemi Urbani S.p.A., Asset Manager del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per individuare le aree ferroviarie dismesse interessate dal progetto della pista ciclabile sviluppato dai Comuni;
- d) i suddetti Comuni intendevano finanziare il progetto realizzativo della suddetta

pista ciclabile con i fondi messi a disposizione da appositi Bandi di Gara Regionali;

e) in data 26 febbraio 2024 sono state definitivamente condivise tra FSSU e le Amministrazioni Comunali, nel corso di una videoconferenza, i perimetri e i valori economici delle aree della linea ferroviaria dismessa Moretta-Saluzzo, da trasformare in pista ciclopedonale;

f) RFI, in data 13 marzo 2024, ha confermato, con una nota indirizzata ai Comuni, la volontà di vendere le aree della linea ferroviaria dismessa Moretta-Saluzzo alle condizioni economiche condivise nel suddetto incontro (i.e.: 3,50 €/mq con rimozione dell'infrastruttura ferroviaria a carico di RFI) e di mettere a disposizione dei Comuni le suddette aree per partecipare ai suddetti Bandi Regionali, nelle more del perfezionamento dell'atto di vendita.

g) a seguito della mancata aggiudicazione da parte dei Comuni dei fondi messi a disposizione dai suddetti Bandi di Gara Regionali, i suddetti enti, con nota del 22/01/2025, hanno richiesto di poter acquisire la proprietà delle aree della linea ferroviaria dismessa Moretta-Saluzzo, nelle condizioni attuali, quindi con l'infrastruttura esistente, accettando il valore di 3,5 €/mq con rimozione dell'infrastruttura ferroviaria a loro carico;

h) RFI con nota del 28 gennaio 2025 ha confermato la disponibilità a vendere le aree della linea ferroviaria dismessa Moretta-Saluzzo alle condizioni suddette e con l'onere della rimozione dei materiali di armamento ferroviario a carico dei Comuni;

i) in data 5 marzo 2025 si è tenuta una riunione presso il Comune di Moretta durante la quale sono stati condivisi con i tre Comuni gli importi, i perimetri e le modalità di vendita delle aree della linea ferroviaria dismessa con le stesse amministrazioni. Nel corso del medesimo incontro i Comuni hanno richiesto la possibilità di

sottoscrivere un Preliminare di Vendita, al fine di avviare la procedura di selezione dell'appaltatore cui affidare l'attività di rimozione dell'infrastruttura ferroviaria presente sulle aree della linea ferroviaria dismessa Moretta-Saluzzo.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

Le Parti, ut supra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo le premesse ed i seguenti allegati;

A) Planimetria identificativa aree oggetto del presente contratto preliminare;

B) _____;

C) _____

Articolo 2 - Oggetto e prezzo di compravendita

2.1 RFI promette di vendere e il Comune di Saluzzo promette di acquistare, alle condizioni che seguono, mediante la stipula del contratto definitivo (di seguito "Contratto Definitivo"), le seguenti aree della linea ferroviaria dismessa Moretta-Saluzzo, per l'estensione complessiva di 80.175 mq individuate in colore rosso nella planimetria allegata "A", al presente contratto e distinte all'Agenzia delle Entrate-Uff. Territorio di Cuneo (di seguito anche "immobili oggetto di preliminare"):

- 1) Catasto Terreni fg. 7 mapp. 12, qualità TRANVIA SP, up. 5.003 mq;
- 2) Catasto Fabbricati fg. 7 mapp. 38 sub. 1, cat. F/1, sup. 100 mq e annesso Ente Urbano correlato al C.T fg. 7 mapp. 38 che costituiva il sedime di una C.C. demolita;
- 3) Catasto Terreni fg. 22 mapp. 15, qualità FERROVIA SP, sup. 13.889 mq;

- 4) Catasto Terreni fg. 23 mapp. 15, qualità FERROVIA SP, sup. 12.715 mq;
- 5) Catasto Fabbricati fg. 23 mapp. 20 sub. 1, cat. F/1, sup. 46 mq e annesso Ente Urbano correlato al C.T fg. 23 mapp. 20 che costituiva il sedime di una C.C. demolita;
- 6) Catasto Terreni fg. 24 mapp. 1, qualità FERROVIA SP, sup. 7.990 mq;
- 7) Catasto Terreni fg. 24 mapp. 2, qualità AREA RURALE, sup. 60 mq;
- 8) Catasto Terreni fg. 27 mapp. 20, qualità FERROVIA SP, sup. 13.976 mq;
- 9) Catasto Fabbricati fg. 27 mapp. 21 sub. 2, cat. A/4 e sub 3, cat C/6 e annesso Ente Urbano correlato al C.T fg. 27 mapp. 21 di 200 mq; il fabbricato è la Casa Cantoniera al km 9+044;
- 10) Catasto Terreni fg. 48 mapp. 33, qualità FERROVIA SP, sup. 12.345 mq;
- 11) Catasto Fabbricati fg. 48 mapp. 38 sub. 2, cat. F/2 e annesso Ente Urbano correlato al C.T fg. 48 mapp. 38 di 114 mq; il fabbricato è la Casa Cantoniera al km 11+526;
- 12) Catasto Fabbricati fg. 48 mapp. 150 sub. 1, cat. F/1, sup. 136 mq e annesso Ente Urbano correlato al C.T fg. 48 mapp. 150; che costituiva il sedime di una C.C. demolita;
- 13) Catasto Terreni fg. 49 mapp. 60, qualità FERROVIA SP, sup. 7.488 mq ;
- 14) Catasto Terreni fg. 49 mapp. 71, qualità FERROVIA SP sup. 4.440 mq
- 15) Catasto Terreni fg. 59 mapp. 12, qualità FERROVIA SP, sup. 1.987 mq.

2.2 Il Comune si impegna ad acquistare, alle condizioni meglio specificate infra, le aree oggetto di preliminare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2.3 Il prezzo di compravendita delle suddette aree viene convenuto ed accettato dalle Parti nella somma di € 300.613,00 (trecentomilaseicentotredici/00) oltre

IVA e altri oneri e imposte come per legge, esattamente determinato secondo il seguente calcolo:

- € 3,5 al mq x mq 80.175 = € 280.613,00.

- caselli = € 20.000,00

Articolo 3 - Stipula del Contratto Definitivo. Condizione e Termini

3.1 La vendita in favore del Comune delle aree oggetto di preliminare dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2025 .

In caso di mancata comparizione di una delle parti nella data che l'ufficiale rogante indicherà per la stipula, la parte non inadempiente potrà tutelarsi agendo in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto preliminare ed il risarcimento dei danni subiti o alternativamente una sentenza di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Nel caso in cui il Comune non reperisca le necessarie fonti di finanziamento, con le modalità meglio descritte alla premessa i), per l'acquisto entro la data utile a sottoscrivere il Contratto Definitivo nei termini sopra indicati , RFI e Comune si intenderanno, a tutti gli effetti di legge, liberati dall'obbligo di stipulare il suddetto Contratto Definitivo, senza poter avanzare, l'una nei confronti dell'altra, alcuna richiesta e/o pretesa a qualsivoglia titolo o ragione.

Articolo 4 - Modalità di pagamento e Condizioni di vendita

4.1 Con riferimento all'articolo 35, comma 22 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella Legge del 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche, le Parti, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e da me Notaio edotte sulle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta

o mendace indicazione dei dati, dichiarano di non essersi avvalse dell'attività di alcun mediatore ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile.

4.2 RFI dichiara che gli immobili oggetto del presente atto non sono stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. 42/2004:

4.3 Il possesso e la detenzione delle aree della linea ferroviaria dismessa Moretta-Saluzzo oggetto di preliminare saranno trasferiti a favore del Comune all'atto della sottoscrizione del Contratto Definitivo e da tale momento verranno trasferiti al Comune i relativi oneri di gestione e custodia e manutenzione.

4.4 In considerazione di quanto sopra, il prezzo complessivo di compravendita sarà interamente versato dal Comune al momento della sottoscrizione del Contratto Definitivo.

4.5. Il Comune dichiara di essere edotto delle seguenti condizioni/situazioni e si obbliga, nel caso di perfezionamento della vendita in suo favore, ad accettare, con espresse previsioni da riportare nel Contratto Definitivo, gli impegni che da esse ne derivino:

- RFI non han svolto indagini ambientali preliminari finalizzate ad accertare la presenza di eventuali passività ambientali a carico delle aree oggetto di preliminare. Risulteranno carico della parte promissaria acquirente tutti gli eventuali oneri e attività di bonifica ambientale previste dalla normativa vigente. Il Comune, pertanto, espressamente dichiara di sollevare la parte promittente venditrice e le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da qualsivoglia obbligo ovvero garanzia afferente alle attività che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali passività ambientali;
- qualora necessaria, la bonifica da ordigni bellici delle aree oggetto di preliminare sarà a completa cura e spese del Comune;

- il Comune si impegna ad eseguire a propria cura e spese le attività di rimozione dell'infrastruttura ferroviaria presente sulle aree oggetto di preliminare, senza al riguardo avanzare nei confronti di RFI e/o alle altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alcuna pretesa e/o richiesta a qualsivoglia titolo o ragione;
- RFI e le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane restano manlevate da qualsiasi indagine/intervento supplementare necessario per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'infrastruttura ferroviaria.
- RFI dichiara, e la parte promissaria acquirente prende atto, che le aree della linea ferroviaria dismessa oggetto del preliminare sono attualmente interessate tra il Km 6+751 al km 13+100 della ex linea ferroviaria Moretta-Saluzzo da 23 attraversamenti e/o parallelismi: con relative convenzioni che hanno natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale di alcun genere, per cui con la vendita cesseranno gli effetti nei confronti di RFI che procederà alla loro chiusura contabile al momento della vendita del relativo sedime:
 - 1 Pr. 17/1860 km 6+751 ENEL: ELETTRICO AEREO Contratto FS01/2000000006087
 - 2 Pr. 17/22 Km 7+777 SIP: TELEFONICO AEREO Contratto FS01/2000000006057
 - 3 Pr. 17/ 22 km 7+826 ENEL: ELETTRICO INFERIORE
Contratto FS01/2000000006089
 - 4 Pr.17_1 km 7+836 SIP: TELEFONICO AEREO
Contratto FS01/2000000006059
 - 5 Pr. 17/ 27 km 7+841 Provincia di CUNEO
SPOSTAMENTO CANALE IRRIGUO Contratto FS01/2000000006061

- 6 Pr. 17/1728 km 7+871 ENEL ELETTRICO AERE S.A. Contratto
FS01/2000000006091
- 7 17/2998 9+196 ENEL ELETTRICO INTERRATO Contratto
FS01/2000000006093
- 8 Pr. 17_11 km 9+546 ENEL ELETTRICO INTERRATO
Contratto FS01/2000000006094
- 9 Pr. 17/14 km 10+409 ENEL ELETTRICO Contratto
FS01/2000000006095
- 10 Pr. 17/33 km 10+874 SIP TELEFONICO INFERIORE
Contratto FS01/2000000006096
- 11 Pr. 17/18 1 km 0+898 SIP TELEFONICO AEREO Contratto
FS01/2000000006062
- 12 Pr. 17/24 km 10+898 SIP TELEFONICO AEREO Contratto
FS01/2000000006063
- 13 Pr. 17/3420 km 11+505 SNAM METANODOTTO
FS01/2000000006098
- 14 Pr. 17_10 km 11+780 SALUZZO TERNA ELETTRICO
Contratto FS01/2000000006099
- 15 Pr. 27/6464 km 12+020 PROV. CUNEO PASSAGGIO A RASO
Contratto FS01/2000000006554
- 16 Pr. 17/20 km 12+437 ENEL ELETTRICO AEREO S.A. Contratto
FS01/2000000006100
- 17 Pr. 17/1997 km 12+490 COMUNE DI SALUZZO FOGNATURA
Contratto FS01/2000000006101

18 Pr. 102/83 km 12+999 SIP TELEFONICO Contratto
FS01/2000000006064

19 Pr. 17/1174 km 13+005 SOC. IT. GAS GASDOTTO Contratto
FS01/2000000006082

20 Pr. 17/31 km 13+005 ALPI ACQUE SPA IDRICO Contratto
FS01/2000000006106

21 Pr. 17/26 km 13+030 ENEL ELETTRICO SOTT. Contratto
FS01/2000000006109

22 Pr. 17/3190 km 13+035 SIP TELEFONICO INTERRATO
Contratto FS01/2000000006065

23 Pr. 120/6 km 13+100 ENEL ELETTRICO Contratto
FS01/2000000006085

- RFI dichiara, e la parte promissaria acquirente prende atto, che le aree della linea ferroviaria dismessa oggetto del preliminare non sono attualmente interessate dai contratti di locazione.
- si comprendono nella compravendita, fatta a corpo e non a misura, tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, azioni e ragioni, usi e servitù attive e passive se e in quanto esistenti nel compendio predetto che viene venduto e rispettivamente acquistato nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui si trova, nulla escluso od eccettuato, si e come dalle parti promittenti venditrici si possedevano e godevano o da essa si aveva diritto di possedere e godere, ben noti ed accettati espressamente senza riserva alcuna dalla parte promissaria acquirente.
- la parte promissaria acquirente si obbliga, a semplice richiesta della parte promittente venditrice, a rendere indipendenti le eventuali utenze (acqua, luce,

gas, ecc.), qualora queste interferissero o fossero comuni con la restante proprietà ferroviaria; la cura e le spese relative faranno esclusivo carico, per intero o pro quota condominiale nel caso, alla parte promissaria acquirente medesima;

- in considerazione della vicinanza delle aree della linea ferroviaria dismessa oggetto di preliminare con le attrezzature ferroviarie, si rileva che le aree in vendita potrebbero presentare nel sottosuolo eventuali impianti/sottoservizi tutt'ora attivi. L'eventuale necessario spostamento/delocalizzazione di detti impianti/sottoservizi sarà operato ad esclusiva cura e spese della parte promissaria acquirente senza responsabilità alcuna per la parte promittente venditrice e le altre società del Gruppo FS Italiane. In particolare, per la rimozione/delocalizzazione degli impianti/sottoservizi funzionali all'esercizio ferroviario la parte promissaria acquirente dovrà preventivamente richiedere nulla osta a RFI e applicare le relative prescrizioni tecniche eventualmente impartite.
- la parte promissaria acquirente dovrà provvedere, qualora richiesto da RFI, a realizzare idonea recinzione di separazione fra l'area del compendio ceduta e la rimanente proprietà di RFI;
- le parti, in proprio e come sopra rappresentate, convengono che, fermo quanto stabilito dall'art. 1487 secondo comma C.C., la responsabilità della parte promittente venditrice in caso di evizione sia limitata esclusivamente al prezzo pagato con esclusione di ogni altro indennizzo: la parte promissaria acquirente espressamente accetta tale limitazione di garanzia;
- _____;

• _____.

Articolo 5 – Provenienza

5.1 La parte promittente venditrice dichiara di essere proprietaria di quanto in oggetto da oltre il ventennio cumulativamente con il dante causa Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato restando esonerate espressamente dal produrre direttamente e/o indirettamente la documentazione di cui all'art. 1477 del Codice Civile.

Al riguardo si precisa che:

I terreni, nella loro originaria definizione, già di pertinenza della cessata Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, hanno subito i seguenti trasferimenti di proprietà immobiliare:

1°) con legge 17.05.1985 n. 210 fu istituito l'Ente Ferrovie dello Stato, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni speciali già di pertinenza della cessata Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato a cui seguì la formalità immobiliari, relativamente alla Scheda di Trasferimento Terreni A10 allegata al Decreto n. 138/U.C.B. del 23/03/1988 comprendente gli immobili di cui trattasi, eseguita con trascrizione a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato presentata alla Conservatoria di Saluzzo al n° 1184/967 del 11/02/1991;

2°) a seguito del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 nonché della delibera del CIPE del 12 agosto 1992, l'Ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in Società per Azioni assumendo la denominazione di "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni";

3°) con atto del Notaio Angelo Falcone di Roma del 21 giugno 2001, Rep. 14002/4104, registrato dall'Agenzia delle Entrate di Roma il 27 giugno 2001 al n. 4343, l'Assemblea Straordinaria delle "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e

Servizi per Azioni” ha modificato la propria denominazione in “Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni” in sigla “R.F.I. S.p.A.

Articolo 6 – Spese e dichiarazioni fiscali e tributarie

6.1 Spese, tasse, imposte, altri oneri e/o compensi (ivi compresi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli notarili) relativi o connessi al presente contratto preliminare, così come quelli conseguenti alla stipula del Contratto Definitivo saranno a esclusivo carico della parte promissaria acquirente, alla quale competerà la registrazione (qualora per legge dovuta) del contratto preliminare. La parte promissaria acquirente terrà indenne le parti promittenti venditrici da qualsiasi richiesta diretta di pagamento, danno, onere, spesa, costo o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare loro dal mancato pagamento di tutto quanto sopra da parte della parte promissaria acquirente.

Articolo 7 – Diffusione dei contenuti dell’Accordo e norme sulla privacy

7.1 Al fine di tutelare l’immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di formalizzazione e successiva

attuazione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto

Per RFI:

Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Per il Comune di Saluzzo:

Titolare del Trattamento è

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dal termine di scadenza del presente Accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. Da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la

cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Redatto congiuntamente e sottoscritto in duplice originale.

Per il Comune di Saluzzo

Per RFI

Certifico, io sottoscritto che nato a
il - e, - nato a il, delle cui personale
identità io Notaio sono certo, per personale conoscenza, - hanno qui sopra apposto
la loro firma.

Articolo 8 – Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti, in persona di chi sopra e in proprio, fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia.